

La discrezionalità del giudice nell'individuare gli accorgimenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili ex art. 844 c.c.

Con la sentenza n. 21504 depositata il 31 agosto 2018, la Cassazione riconferma un principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale i giudici di merito, nel pronunciarsi in relazione ad una domanda di condanna a cessare immissioni intollerabili, possano disporre le misure meglio viste e ritenute, anche a prescindere da una precisa richiesta delle parti (vedasi tra le tante Cass. 5 agosto 1977, n. 3547; Cass. 17 gennaio 2011, n. 887).

Il caso: i disturbati, proprietari di immobili ad uso abitativo, convenivano in giudizio il gestore di una adiacente attività di produzione di materiale in gomma e plastica e chiedevano al Tribunale l'immediata cessazione delle esalazioni nocive. Ebbene il Tribunale non solo condannava la convenuta all'esecuzione di una serie di opere finalizzate ad eliminare/ridurre le esalazioni nocive, ma prevedeva la sospensione dell'intera attività produttiva nell'eventualità in cui i dati di rilevazione mensili, che pure disponeva, nonostante l'attuazione delle misure previste avessero continuato a registrare valori non a norma.

La Corte d'Appello di Milano sostanzialmente confermava la decisione di primo grado (e riduceva l'importo stabilito a titolo di risarcimento del danno, ma è questione che ai fini della presente commento non rileva).

Il gestore dell'attività presentava ricorso in Cassazione e, tra i motivi formulati, veniva opposto il vizio di ultra petizione (1). Secondo la stessa, infatti, i giudici di merito, disponendo l'eventuale cessazione dell'intera attività produttiva in caso di superamento dei valori di emissioni consentite, avrebbero emesso una provvedimento non richiesto dal disturbato (che si era limitato, come si ripete, a chiedere la cessazione delle immissioni moleste).

La Suprema Corte tuttavia si è espressa nel senso di ritenere ricompresa nella domanda di inibitoria delle immissioni intollerabili, la possibilità, per i giudici di merito, di adottare accorgimenti anche differenti dalla misura richiesta dal disturbato, se individuati come mezzo più idoneo a soddisfare le esigenze di tutela fatte valere, ossia la cessazione del pregiudizio costituito dall'immissione intollerabile.

Importante passaggio motivazionale della sentenza in commento è quello secondo cui la necessità di disporre la cessazione in toto delle attività deriva dalla considerazione che, in relazione all'esigenza di non subire immissioni intollerabili, sia da parificare alla situazione in atto quella potenziale, valutata la presenza di una attività produttiva dalla quale si può presumere verranno emesse, per la natura di essa, del luogo in cui si colloca e dei materiali utilizzati, esalazioni eccedenti i limiti della normale tollerabilità.

Avv. Santo Durelli

(1) Nel nostro sistema processuale vige il c.d. principio della domanda in base al quale, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il giudice non può pronunciarsi appunto oltre i limiti della domanda formulata dalla parte, a pena di nullità della relativa statuizione.